

---

**ALLEGATO 1 - Informazioni per Personale, Studenti e Famiglie**  
*(estratto Protocollo interno Covid19)*

---

## **1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di gravità e diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che il focolaio di COVID-19 può essere considerato una pandemia.

In relazione alla diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2 l'ITIS Leonardo da Vinci ha da subito deciso di adottare il principio di massima cautela nei confronti dei propri lavoratori e studenti, orientando le proprie scelte ad iniziative sostenibili ai fini del corretto svolgimento delle attività didattiche, ma allo stesso tempo idonee a garantire elevati standard di sicurezza.

Scopo del presente documento è regolamentare e proceduralizzare le misure da applicare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) nei locali dell'ITIS **Leonardo da Vinci**. Tale documento è rivolto a tutto il personale, studenti ed esterni che accedono ai locali dell'Istituto e si applica a tutte le attività lavorative e didattiche.

**Il presente Protocollo interno verrà periodicamente aggiornato e sarà da ritenersi valido fino al termine dell'emergenza da contagio da SARS-CoV-2.**

## **2 RESPONSABILITÀ**

Il Comitato per la Gestione del Covid19 è responsabile della redazione e/o aggiornamento periodico dei contenuti del presente Protocollo.

Dirigente Scolastico, Preposti o eventuali soggetti terzi incaricati, sono responsabili di verificare la corretta applicazione delle misure contenute nel seguente protocollo, ricordando che tutti gli occupanti dell'Istituto sono tenuti al rispetto delle misure indicate nella presente documentazione.

È responsabilità personale di ogni lavoratore o soggetti ad esse equiparati quanto previsto dall'art. 20 c. 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.: **“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”**

È responsabilità di tutti gli occupanti dell'Istituto (studenti, personale scolastico o esterni) **dare comunicazione al Dirigente Scolastico o ai Referenti Covid19 della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARSCoV2, in caso di riscontrata positività al virus Covid19.**

### **3 MISURE GENERALI DI TUTELA ANTI-CONTAGIO**

Il principio a cui si ispira la riorganizzazione delle attività del presente Istituto è quello di contemperare la sicurezza sanitaria con lo svolgimento delle attività didattiche e degli esami, anche con l'ausilio delle tecnologie digitali e di specifiche modalità organizzative, che il Governo e le autorità competenti fisseranno. Questo principio viene declinato secondo quattro direttrici prioritarie:

- Garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno assunte dal Governo e dalle autorità competenti;
- Assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità o DSA;
- Garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell'attività a tutti i livelli ed in ogni ambito;
- Assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale tecnico amministrativo.

Al fine contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all'interno degli ambienti di lavoro, si definiscono nei seguenti paragrafi le misure tecniche ed organizzative da attuare all'interno dell'organizzazione.

#### **3.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La Dirigenza, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) provvede all'informazione del personale tramite la condivisione del presente Protocollo e relativi allegati, potranno inoltre essere svolte sessioni di formazione specifica indirizzata a soggetti con incarichi specifici.

I Docenti dovranno istruire gli studenti sui comportamenti da seguire in Istituto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Protocollo.

Per le informazioni alle famiglie e studenti saranno inoltre utilizzati gli abituali canali di comunicazione: sito della scuola, circolari e posta elettronica.

### 3.3 MODALITÀ DI ACCESSO IN ISTITUTO

Nella fase di ingresso in Istituto è **obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. L'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è esteso anche all'area esterna di pertinenza dell'Istituto.



Nella fase di ingresso in Istituto è obbligatorio per tutti **igienizzarsi le mani**.



SIETE PREGATI  
DI USARE IL  
GEL  
DISINFETTANTE

L'accesso alla sede dell'Istituto è subordinato alle seguenti condizioni:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C<sup>1</sup> o presenza di altri sintomi simil-influenzali<sup>2</sup>;
- non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare obbligatorio;
- non essere stato un "contatto stretto" di soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità Competenti intervenute;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Competenti e del Dirigente scolastico.

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, **deve possedere ed è tenuto a esibire la Certificazione Verde COVID-19**.

**GREEN PASS**



<sup>1</sup> Temperatura corporea:

**Personale scolastico:** in ragione della non obbligatorietà di misurazione della temperatura in ingresso, si rimanda alla responsabilità individuale. Rimane il divieto di accedere ai locali scolastici e relative pertinenze per chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C o a chi rientra nei casi di divieto disposti dalle Autorità.

**Studenti:** in ragione della non obbligatorietà di misurazione della temperatura in ingresso, si rimanda alla corresponsabilità dei genitori e nell'impegno di questi ultimi di monitorare le condizioni di salute del proprio figlio o direttamente dello studente se maggiorenne. Rimane il divieto di accedere ai locali scolastici e relative pertinenze per chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C o a chi rientra nei casi di divieto disposti dalle Autorità.

Agli alunni verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. sintomatologia o malore a scuola), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. La misurazione della temperatura corporea potrà essere ripetuta per conferma del dato, secondo specifica procedura.

<sup>2</sup> **Definizione sintomi Ministero Salute e OMS:** I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da stress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.

Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Mediante il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 il **Green Pass** viene distinto tra “**BASE**” e “**RAFFORZATO**”, l’ottenimento di quest’ultimo è correlato all’adempimento vaccinale.

Il **Green Pass BASE** è previsto per consentire l’accesso agli edifici scolastici alle seguenti categorie:

- Genitori/Tutori - Fornitori - Visitatori - Personale esterno (es. manutentori, personale di cucina, educatori, esperti esterni, ecc.)

Il **Green Pass RAFFORZATO** è previsto per consentire l’accesso agli edifici scolastici e lo svolgimento delle attività per il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi).

Ai sensi dell’art.2 del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, a decorre dal 15 dicembre 2021, l’**obbligo vaccinale** per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica a tutto il **PERSONALE SCOLASTICO** andando a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono esenti i soli soggetti per cui vi è l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

L’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica agli alunni e agli studenti.

L’obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Circolare Min. Salute n.0035309, esenzioni Green Pass del 04-08-2021).

Il personale scolastico e gli studenti dovranno accedere alla sede dell’Istituto mediante gli ingressi concordati, sulla base della pianificazione definita e comunicata, il personale esterno dovrà invece accedere dall’ingresso principale al fine di procedere alla registrazione dell’ingresso.

Per il personale esterno o visitatori, vige l’obbligo di registrazione dell’accesso mediante compilazione del registro, oltre al rispetto di tutte le misure anti-contagio in vigore presso l’Istituto.

### **3.4 MODALITÀ DI ACCESSO DI ESTERNI**

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Il personale esterno (consulenti, fornitori, genitori per colloqui con docenti etc.) dovrà accedere dall'ingresso principale al fine di procedere alla **registrazione dell'ingresso su apposito registro o tramite pagine web (QR-code)**.

Rimangono valide anche per gli esterni gli obblighi relativi all'uso della mascherina, all'igienizzazione delle mani ed esibizione green pass in fase di ingresso.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende impegnate negli appalti da svolgersi presso la sede dell'Istituto e/o chiamate ad operare in cantieri provvisori; è responsabilità del referente interno dei lavori provvedere a informarli sulle norme dell'Istituto, riportate nel documento **ALLEGATO 4 - Norme per fornitori e visitatori**. Per i fornitori esterni sono stati individuati servizi igienici dedicati, per i quali è garantita adeguata pulizia giornaliera.

### **3.5 PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Presso l'Istituto è adottato uno specifico piano di pulizia e disinfezione degli ambienti e locali, come specificato in apposito documento **ALLEGATO 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e PROCEDURE DI INTERVENTO**.

**Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:**

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Presso l'Istituto viene conservata la documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione con specifica delle aree - in ogni locale è esposta una scheda di registrazione per gli interventi.

Il personale scolastico ha il compito di pulire e disinfettare la propria postazione di lavoro e le attrezzature di uso giornaliero, focalizzandosi sui punti esposti a maggiori contatti. Deve essere data particolare attenzione a tastiere, schermi touch, mouse, pulsanti ascensori e macchinette del caffè, etc.

### **3.6 AREAZIONE LOCALI**

È opportuno mantenere per quanto possibile un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche, mantenendo aperte e/o socchiusse porte e finestre.

### **3.7 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

È obbligatorio attuare buone prassi di igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica: l'igiene deve essere frequente (almeno prima e dopo i pasti, il passaggio in ambienti diversi, l'utilizzo del bagno, l'uso del fazzoletto da naso, ...) e va rafforzata particolarmente

durante la stagione autunnale-invernale, quando la circolazione di diversi virus respiratori è più elevata.

L'organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani che sono accessibili a tutti, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

È inoltre fondamentale: non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver igienizzato le mani: queste sono infatti le porte di ingresso delle più frequenti infezioni, anche quella da CoVid-19.

Si riporto in allegato al termine del presente documento l'infografica del Ministero della Salute "Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani".

### 3.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È previsto l'uso della mascherina per tutti gli occupanti dell'Istituto, per quanto riguarda i lavoratori la consegna deve essere registrata su apposito modulo.

Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019.



Le mascherine FFP2 (facciali filtranti) devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009.

Le mascherine FFP2 con valvola di espirazione non sono idonee per il virus Covid19, anche se la capacità di filtrazione in ingresso rimane la stessa, in uscita la valvola può consentire l'emissione di droplet

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; attualmente si trovano alcune mascherine prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 (mascherine di comunità) - non idonee per i lavoratori.

Nella maggior parte dei casi le mascherine filtranti sono usa e getta, la loro eventuale riutilizzabilità è definita dall'azienda produttrice mediante codici sigla apposti sulla confezione "R - riutilizzabile" e "NR - non riutilizzabile". Per quanto concerne le mascherine NR "usa e getta": si intende che tali dispositivi di protezione sono stati realizzati per garantire la loro funzione per un intero turno di lavoro, quindi per circa 8 ore.

**Studenti:** è fatto obbligo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

**Personale della scuola:** Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR (es. sanificazione straordinaria ambienti). Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Al riguardo si precisa che secondo il Ministero dell'Istruzione è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l'utilizzo di DPI (mascherine, ...), la famiglia si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -, pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, attesterà le limitazioni nell'utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla

famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare i Piani Educativi Individualizzati degli studenti disabili. Eventuali limitazioni nell'uso di DPI sono da considerarsi transitorie, modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, con l'obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l'utilizzo, per il ruolo di prevenzione del rischio di contagio. Con riferimento alle figure professionali in relazione con lo studente disabile, la valutazione di eventuali dispositivi di protezione aggiuntivi per il personale, sarà svolta d'intesa fra questi e il servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto.

Per le fasi di pulizia, disinfezione e sanificazione delle superfici sono previsti specifici DPI, vedi **ALLEGATO 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e PROCEDURE DI INTERVENTO**.

I DPI dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dalle indicazioni fornite nell'**ALLEGATO 5 - Utilizzo DPI**.

### 3.9 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE - MISURE GENERALI

#### 3.9.1 Referenti CoVID-19 per la scuola

Secondo il paragrafo 1.3.2 del rapporto dell'ISS "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole" viene introdotta la figura del "Referente scolastico COVID-19".

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID19), ove non si tratti dello stesso Dirigente Scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

CONTATTI	NOMINATIVI
<a href="mailto:referentecovid@itis.pr.it">referentecovid@itis.pr.it</a>	Antonella Costa
Telefono centralino ITIS: 0521 266511	Gennaro Piccirillo

I referenti scolastici COVID-19 dovranno inoltre partecipare ad un corso FAD gratuito messo a disposizione dal ISS-Ministero Istruzione: [https://www.miur.gov.it/Corsi referenti scolastici](https://www.miur.gov.it/Corsi_referenti_scolastici) - collegamento alla piattaforma sulla quale è a disposizione il corso: [https://www.eduiss.it/Piattaforma corso COVID \(referenti scolastici\)](https://www.eduiss.it/Piattaforma_corso_COVID_(referenti_scolastici))

Per assicurare un'efficace opera di raccordo fra sistema educativo e Sanità, è raccomandato ai referenti scolastici per CoVID-19 l'approfondimento dei documenti disponibili sul portale web del Ministero dell'Istruzione "[Rientriamo a scuola](#)" e sul portale web ER-Salute della Regione Emilia-Romagna "[Prevenzione COVID-19 a scuola](#)".

#### 3.9.2 Certificazione Verde (Green Pass)

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (compresi famigliari degli alunni, personale scolastico e lavoratori esterni).

#### GREEN PASS



Mediante il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 il **Green Pass** viene distinto tra “**BASE**” e “**RAFFORZATO**”, l’ottenimento di quest’ultimo è correlato all’adempimento vaccinale.

Il **Green Pass BASE** è previsto per consentire l’accesso agli edifici scolastici alle seguenti categorie:

- Genitori/Tutori - Fornitori - Visitatori - Personale esterno (es. manutentori, personale di cucina, educatori, esperti esterni, ecc.)

Il **Green Pass RAFFORZATO** è previsto per consentire l’accesso agli edifici scolastici e lo svolgimento delle attività per il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi).

Ai sensi dell’art.2 del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, a decorre dal 15 dicembre 2021, l’**obbligo vaccinale** per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica a tutto il **PERSONALE SCOLASTICO** andando a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono esenti i soli soggetti per cui vi è l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. Pertanto, il Dirigente Scolastico provvederà, come previsto dalla normativa vigente ad assicurare il rispetto di tale obbligo e verificherà il rispetto di tale adempimento acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico inviterà, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato è tenuto a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

L’accertamento dell’inadempimento di presentazione della documentazione sopra descritta determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

- Come ottenere la Certificazione verde COVID-19 > [consulta sito ufficiale](#)
- Come funziona la Certificazione verde COVID-19 > [consulta sito ufficiale](#)
- Risposte a quesiti frequenti sulla Certificazione verde COVID-19 (FAQ) - [consulta sito ufficiale](#)

L’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica agli alunni e agli studenti.



L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Circolare Min. Salute n.0035309, esenzioni Green Pass del 04-08-2021) e ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Per i soggetti esterni al sistema informativo-Sidi, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle Certificazioni Verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni essenziali all'ottenimento del Green Pass (compresi certificati dei tamponi).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 giugno 2021, compresi controllo tramite sistema informativo dell'istruzione-Sidi e mediante APP VerificaC19.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia effettuato da soggetti esterni e motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto dell'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro - e la verifica può avvenire *a campione*.

La Certificazione Verde Covid19 è rilasciata nei seguenti casi:

- Aver fatto la **vaccinazione** anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione).
- Essere negativi al **test antigenico rapido** nelle ultime 48 ore o al **test molecolare** nelle ultime 72 ore.
- **Essere guariti** dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La verifica delle certificazioni verdi può essere formalmente delegata a personale della scuola, l'Istituto ha predisposto dei modelli di nomina contenenti le istruzioni da seguire per le verifiche.

#### **Fasi verifica:**

1. Richiesta esibizione QR Code Certificazione verde COVID-19
2. Scansione tramite applicazione "VerificaC19"
3. Richiesta esibizione documento di identità
4. Verifica corrispondenza dati anagrafici e corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione
5. Accesso al luogo di lavoro se certificato è valido e c'è corrispondenza
6. Non accesso ed allontanamento del lavoratore se il certificato risulta non valido o scaduto
7. Non accesso ed allontanamento mancata corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione.

### 3.9.3 Didattica In Presenza e Distanza di Sicurezza in aula

Al fine di assicurare il valore della scuola e tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, le attività didattiche sono svolte in presenza.

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza la disposizione relativa alla didattica in presenza può essere derogata, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Laddove si adottino tali provvedimenti resta garantita la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

**Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico.** Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione.

Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata.

Si raccomanda poi, **laddove possibile**, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, l'Istituto ha redatto uno studio tecnico della disposizione del layout di ogni aula al fine di garantire il massimo distanziamento possibile.

È stata predisposta segnaletica orizzontale raffigurante i percorsi da seguire durante gli spostamenti interni all'Istituto.

In tutte le postazioni di lavoro è garantita la distanza di almeno un metro tra i lavoratori, ove vi è accoglienza di esterni sono state inserite barriere trasparenti di protezione.

### 3.9.4 Didattica Digitale Integrata

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto, è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico. A tal proposito è stato predisposto e trasmesso uno specifico documento: **Informativa Rischi (Lavoro agile e Didattica digitale integrata)**.

Nell'impossibilità di effettuare didattica in presenza, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all'eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

La Didattica Digitale Integrata può diventare uno strumento per garantire l'applicazione dei principi a cui deve ispirare l'organizzazione didattica:

- garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno assunte dal Governo e dalle autorità competenti;
- assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità o DSA;
- garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell'attività a tutti i livelli ed in ogni ambito;
- assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale tecnico amministrativo.

### **3.9.5 Studenti con fragilità al CoVID-19**

L'eterogeneità delle possibili situazioni di "fragilità" presenti nelle scuole rende prioritaria una rinnovata alleanza fra gli esercenti la potestà genitoriale e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate ad affrontare e gestire le specifiche situazioni.

Nel caso di studenti in situazioni di "fragilità" (ad esempio immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta -PLS-, medico di medicina generale -MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:

- il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza);
- la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell'evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).

Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d'intesa con le famiglie, declinare le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. L'eventuale danno alla salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il curante dovranno bilanciare attentamente entrambi i rischi.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

### **3.9.6 Attività didattiche fuori dalla sede scolastica**

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

Per i territori NON in zona "bianca" sono sospesi i viaggi di istruzione e le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

### **3.9.7 Cambio d'ora e Intervallo**

Il cambio d'ora prevede che gli alunni rimangano nella loro postazione, fatto salvo diverse disposizioni fornite dai docenti in accordo con la Dirigenza, indossando la mascherina; l'uscita non autorizzata dall'aula verrà considerata come scorrettezza grave.

Il pasto della ricreazione verrà consumato dagli studenti al 50% in classe e il restante 50% nel corridoio prospiciente la classe (in particolare nelle classi ove non sia stato possibile garantire il distanziamento tra i banchi di 1 metro).

Durante l'intervallo i gruppi classi dovranno rimanere compatti ed evitare il più possibile integrazioni con altre sezioni, la mascherina è comunque sempre obbligatoria.

Quando compatibile con le condizioni meteo l'intervallo si svolgerà prevalentemente in area esterna.

Prima della merenda gli studenti devono procedere all'igienizzazione delle mani.

### **3.9.8 Uso della Palestra ed educazione Fisica**

Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Attività motoria: nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.

In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale garantendo sempre una distanza di 2 metri.

### **3.9.9 Uso dei Laboratori**

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Nei laboratori occorre prestare particolare attenzione alle attrezzature, tastiere, strumentazioni ed eventuali DPI comuni (es. occhiali di protezione) usati dagli studenti. Occorre prevedere periodica disinfezione degli elementi esposti a maggior contatto.

### **3.9.10 Uso di locali esterni o da parte di esterni**

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

### 3.9.11 Partecipazione studentesca

L'Istituto si impegna a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

### 3.9.12 Percorsi per le competenze trasversali e per orientamento (PCTO)

È necessario verificare attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionali che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTP siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste, acquisendo preliminarmente protocollo interno Covid19.

## 3.10 LAVORO AGILE

Nell'organizzazione delle attività lavorative, al fine di limitare la presenza di personale, deve essere adottato, ove possibile, forme di lavoro agile.

L'art. 22 della Legge 81/2017 prevede inoltre che sia il datore di lavoro a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine deve consegnare al lavoratore una specifica informativa: **Informativa Rischi (Lavoro agile e Didattica digitale integrata)**.

## 3.11 CONTACT TRACING

Per l'individuazione dei "contatti stretti", da individuare in caso di persona positiva al Covid19, l'Istituto adotta procedure di contact tracing, avendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. Tali procedure prevedono l'utilizzo di diversi strumenti utili allo scopo: presenza di registri di ingresso/uscita, fogli presenze riunioni e colloqui con famiglie, registro elettronico, etc.

## 3.12 GESTIONE DELLE RIUNIONI

È necessario evitare il più possibile incontri di persona, preferendo teleconferenze o videoconferenze. Qualora sia necessario incontrarsi, è obbligatorio rispettare l'indicazione di affollamento massimo del locale (il numero di partecipanti non deve mai eccedere il limite imposto), inoltre è necessario applicare le seguenti misure:

- l'organizzatore della riunione deve tenere un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza;
- all'ingresso della sala deve essere messo a disposizione gel igienizzante per le mani, da fare utilizzare obbligatoriamente a tutti i partecipanti;
- in qualsiasi momento deve essere rigorosamente osservata la distanza di almeno 1 metro tra le persone (prestare attenzione alla disposizione delle sedute);
- l'organizzatore della riunione deve definire e comunicare prima dell'avvio della riunione le misure organizzative da adottare per garantire la distanza di sicurezza ed evitare assembramento, con particolare attenzione ai momenti di ingresso e uscita dalla sala o di pausa delle attività, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo;
- ove possibile la sala deve essere adeguatamente ventilata prima, durante (compatibilmente con le condizioni meteo) e dopo l'incontro.

### 3.13 GESTIONE DELLE EMERGENZE E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso all'interno dell'organizzazione siano presenti casi sospetti o confermati di Covid-19, questi devono essere gestiti secondo specifica procedura **ALLEGATO 3 - Gestione emergenza Covid-19-(+flowchart)**.

L'istituto deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'organizzazione interna (Referenti Covid-19) collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

In caso di sintomi indicati di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studente occorre attivare la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere inviato a raggiungere la propria abitazione e dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente.

#### **IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 ° - ALUNNO (In Istituto)**

Il personale che esegue la misurazione della temperatura in caso di soglia superiore ai 37,5° effettua le seguenti azioni:

- si assicura che l'alunno indossi correttamente la mascherina;
- conduce l'alunno in isolamento presso l'area designata; se già occupata verrà chiesto di lasciare a disposizione il locale;
- avvisa o fa avvisare la Dirigenza e Referenti Covid;
- mantiene lo studente seduto e riprova la temperatura altre 2 volte a distanza di 5 minuti per vedere se si normalizza (in caso di temperature esterne elevate la temperatura può risultare alterata in modo anomalo e abbassarsi dopo pochi minuti);
- qualora la temperatura si attesti superiore ai 37,5° alla terza misurazione chiede in segreteria di avvisare la famiglia per prelevare l'alunno.

L'Istituto manterrà i contatti con la famiglia per avere informazioni circa l'esito di successivi esami e accertamenti, in caso di positività confermata verranno attuate le procedure specifiche per la gestione di "casi" confermati: sanificazione straordinaria locali, contact tracing per la definizione dei "contatti stretti"; etc.

#### **IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 ° - PERSONALE (In Istituto)**

In caso di temperatura superiore ai 37,5° di un lavoratore già presente presso la sede, lo stesso verrà dotato dei DPI necessari e invitato a recarsi presso il proprio domicilio - in seguito dovrà avvisare il medico curante e le autorità competenti per gli opportuni accertamenti.

### 3.14 SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

La "sorveglianza sanitaria" (art. 2 comma 1 lett. m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" e rientra nell'attività "svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)" (art. 39 c. 1

D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all'art. 38 comma 1 del citato decreto.

Nel contesto generale pandemico, è necessario che il medico competente che, ai sensi dell'art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella definizione delle misure di prevenzione e protezione da individuare nell'ambito del Protocollo interno anti-contagio che dovrà adottare l'organizzazione.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, poiché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il medico competente ha il compito di segnalare alla Direzione dell'Istituto situazioni di particolare fragilità (anche in relazione all'età) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che possono ricondurre ad una condizione di "fragilità" del lavorare in relazione al possibile contagio da virus Covid19.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Infine, un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell'attività di collaborazione all'informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall'organizzazione, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento.

La figura del medico competente fa parte del Comitato Covid interno all'Istituto.

### **3.15 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO**

La Direzione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli e verifiche per garantire un monitoraggio costante del rispetto delle misure di sicurezza previste dal Protocollo anti-contagio interno, eventuali violazioni verranno segnalate direttamente alla Direzione e ai soggetti incaricati.

### **3.16 COMITATO GESTIONE MISURE COVID-19**

È costituito presso l'Istituto un Comitato di crisi per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS.

Il Comitato si occupa anche di divulgare ai lavoratori gli aggiornamenti periodici in materia di prevenzione Covid19.

L'Istituzione del Comitato di gestione delle misure Covid19 è formalizzata mediante il documento **ALLEGATO 6 - COMITATO DI GESTIONE DELLA CRISI.**